

Contratto

SCHEDE CONTRATTO 2003:

LA FORMAZIONE

a cura della prof.ssa Anna Pia Cossu, da Scuola&Scuola

Questa materia è regolata dagli artt. 61-69 del CCNL 2003 e dal CCNI.

FORMAZIONE IN SERVIZIO

(ART. 61 CCNL 2003; ART. 12 CCNL 1999).

S'introduce il principio della formazione continua, iniziale e in servizio per migliorare la qualità professionale e realizzare le riforme. Il contratto stabilisce che la formazione e l'aggiornamento sono un diritto degli insegnanti e, pertanto, l'amministrazione deve offrire al docente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità. Entro il 31 gennaio di ogni anno il ministro emana la direttiva annuale per la formazione del personale. La contrattazione decentrata provinciale, entro i 30 giorni successivi, definisce le priorità, i criteri e le iniziative territoriali di formazione. Per garantire la formazione l'Amministrazione utilizzerà tutte le risorse disponibili, previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese sono vincolate all'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti a sostegno delle iniziative di formazione, per il personale in servizio, deliberate dal Collegio dei Docenti.

FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

(ART. 62 CCNL 2003, GIÀ ART. 13 CCNL 1999).

La partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento costituisce un diritto per il docente, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative si svolgono fuori dall'orario di insegnamento. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dalla amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e qualora, svolti fuori sede, ha diritto, ove spettante al trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio.

I docenti hanno diritto a cinque giorni per anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione (attività musicali ed artistiche per gli insegnanti di strumento musicale e materie artistiche) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Per la partecipazione ad attività di formazione il docente "può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione"(art. 13, comma 3 CCNL).

Il Dirigente Scolastico assicura, compatibilmente con la qualità del servizio, la partecipazione alle iniziative di formazione.

Le stesse opportunità di fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore.

Le predette opportunità, fruizione dei cinque giorni per le attività di formazione, come docente o come discente, non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti della scuola primaria hanno carattere di priorità.

I criteri per la fruizione dei permessi del diritto allo studio sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. A livello di singola scuola il Dirigente Scolastico fornisce un'informazione preventiva sulla attuazione di detti criteri.

All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto a corsi di laurea, perfezionamento, specializzazione, con particolare riferimento alla spendibilità degli stessi nella mobilità professionale, riconversione e reimpiego, il Dirigente Scolastico, compatibilmente con le esigenze della qualità del servizio, garantisce specifiche modalità di articolazione dell'orario di lavoro.

Saranno favorite le iniziative che faranno ricorso alla formazione a distanza, apprendimento in rete e autoaggiornamento, cui seguiranno particolare forme di attestazione e di verifica delle competenze.

LIVELLI DI ATTIVITÀ

(ART. 63 CCNL 2003, ART 8 CCNI 1999).

Le singole istituzioni scolastiche programmano le iniziative di formazione funzionali al POF, ferma restando la possibilità di autoaggiornamento.

L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole.

Alla amministrazione centrale competono gli interventi di carattere generale, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

(ART. 64 CCNL 2003; ART 10 CCNI 31/08/1999).

Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili nel bilancio del MIUR sono assegnate per il 60% alle scuole in base al n° complessivo degli addetti, con successiva proporzionale ripartizione a livello di singola istituzione scolastica tra docenti e ATA.

Per il 20% alla amministrazione periferica in base al n° di addetti nelle proprie istituzioni scolastiche e comunque secondo il criterio di proporzionalità di cui al punto precedente.

Per il 20% alla amministrazione centrale.

IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(ART. 65 CCNL 2003; ART. 13 CCNI 31/08/1999).

Il Collegio dei Docenti, in ogni istituzione scolastica, delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti coerentemente con gli obiettivi ed i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Il Piano terrà conto delle iniziative promosse dall'amministrazione, di quelle progettate autonomamente dalla scuola o consorziata in rete, con l'università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati, ed infine di quelle proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE

(art.66 CCNL 2003; art.14 CCNI 1999).

Le parti confermano il principio dell'accREDITAMENTO di enti ed agenzie per la formazione del personale della scuola e del riconoscimento da parte della amministrazione delle iniziative di formazione. Sono soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le università (anche in regime di convenzione), i consorzi universitari, interuniversitari, IRRE, istituti di ricerca.

Il MIUR può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.

Il MIUR, sulla base dei criteri di cui all' art. 66 CCNL 2003 e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per la realizzazione di progetti di interesse generale.

FORMAZIONE IN INGRESSO

(art. 67 CCNL 2003; art. 15 CCNI 1999).

Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l' anno di formazione trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati anche in collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.

Nella attività di formazione i percorsi sono personalizzati e devono armonizzare la formazione sul lavoro, con l'aiuto di un tutor appositamente formato, e l' approfondimento teorico.

FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE IN AREE A RISCHIO

(art. 11 CCNL).

L'art. 18 del CCNI stabilisce che partecipano alle attività di formazione i docenti coinvolti nei progetti presentati secondo la procedura stabilita dall'art. 4 del CCNI ma non indica la durata dei corsi. Si limita a definire che "l'amministrazione promuove e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

SCUOLE COLLOCATE NELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
O FREQUENTATE DA NOMADI
(art. 68 CCNL).

Le attività formative previste dall'art. 19 del CCNI sono le seguenti:

- pronto intervento linguistico;
- corsi specifici sull'insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di lingua nativa diversa dall'italiano;
- approfondimento delle tematiche dell'educazione interculturale;
- produzione e diffusione di materiali didattici.

Per il potenziamento di queste iniziative di formazione l'amministrazione si avvarrà dei benefici previsti dalla legge n. 40 del 6 dell'immigrazione.

FORMAZIONE DOCENTI SETTORI PARTICOLARI.
(art. 69 CCNL 2003)

*(centri territoriali permanenti, corsi serali,
sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari, attività di formazione permanente)*

Il Ministero, in collaborazione con l'Osservatorio, garantisce che specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in tali settori. I corsi saranno finalizzati alla conoscenza dei diversi contesti e processi di apprendimento, metodologie attive d'insegnamento e strategie formative.

Come già in passato, il contratto integrativo annuale stabilirà le priorità riferite presumibilmente alle modifiche di ordinamento, a specifiche tematiche disciplinari e trasversali, alla promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle pari opportunità, alla progettazione e all'avvio della formazione in relazione agli specifici istituti contrattuali (scuole a rischio, scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi, docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali, negli ospedali e istituti penitenziari).

Il contratto integrativo annuale definirà anche l'Osservatorio di orientamento e monitoraggio, già istituito ai sensi dell'art. 12 comma 3 del CCNL 1999, con la partecipazione di esperti, allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa e di individuare i fabbisogni formativi, le metodologie generali dei moduli formativi, i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie alla progettazione dei relativi corsi e modalità di certificazione, le linee generali per la formazione del personale delle scuole a rischio.

Una particolare importanza assumono il comma 5 e 8 dell'art. 12 del CCNI sull'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.

Anna Pia Cossu